

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**O G G E T T O:**

Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come modificata da ultimo con la legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 – articoli 73 e 108 – SPAZI DI PARCHEGGIO – Individuazione dei casi di esenzione dallo standard di parcheggio, dei casi in cui la predetta esenzione è subordinata al pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi ed altre modificazioni alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1559 dd. 17.02.92, come modificata da ultimo con deliberazione n. 2930 dd. 10.12.04.

(Testo coordinato della deliberazione della Giunta provinciale n. 2255 di data 21 ottobre 2005 come modificata con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2327 di data 28 ottobre 2005 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013)

Il Relatore comunica:

ai sensi dell'articolo 73 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e s.m., la Giunta provinciale provvedeva a determinare con deliberazione n. 1559 dd. 17.02.92, come modificata con deliberazioni n. 12258 dd. 03.09.93, n. 1534 dd. 16.6.00 e n. 2930 dd. 10.12.04, l'ampiezza degli spazi di parcheggio da riservare nelle nuove costruzioni o nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, avuto riguardo alle varie destinazioni d'uso.

Con legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 sono state introdotte modifiche al predetto articolo 73, specificando che con la deliberazione citata al paragrafo precedente possono essere individuati i casi di esenzione dall'obbligo di rispettare le quantità minime, nonché i casi in cui la predetta esenzione è subordinata al pagamento al Comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti, corrispondente agli spazi prescritti.

Con il presente provvedimento si intende conseguentemente provvedere ad una generale revisione delle determinazioni assunte con la deliberazione n. 1559 dd. 17.2.92 e s.m., predisponendo un nuovo testo normativo, integralmente sostitutivo dei precedenti ed organicamente organizzato in articolato e comprensivo di opportuna relazione integrativa, atta a specificare le novità, nonché a stabilire i criteri e le modalità per la determinazione della somma da corrispondere al comune nei casi in cui si ritiene opportuno rendere onerosa l'esenzione dagli standard di parcheggi.

Il testo proposto è stato sottoposto all'attenzione della Commissione urbanistica provinciale che ha espresso parere favorevole con alcune puntualizzazioni in seduta dd. 6.10.05, nonché al Consorzio dei Comuni trentini, con nota dd. 14.10.05, il quale ultimo ha espresso le proprie valutazioni con nota dd. 20.10.05.

Sulla scorta del parere della CUP di cui si è preso atto e delle precisazioni del Consorzio dei Comuni trentini, si è provveduto a stendere una proposta definitiva che, allegata parte integrante e sostanziale della presente deliberazione viene posta in approvazione.

Per quanto concerne la disciplina dei casi di esenzione onerosa dagli standard di parcheggio ed in particolare i criteri e le modalità per la determinazione della somma da corrispondere ai comuni, si intende fare riferimento al costo di costruzione stabilito ai sensi dell'articolo 108 della L.P. n. 22 del 1991, per la categoria A1/2 - Edilizia residenziale, in cui sono comprese tutte le costruzioni destinate a scopo abitativo, purché non qualificate di lusso (A3). Il costo di costruzione predetto è aggiornato annualmente e per l'anno 2005 risulta pari ad Euro 231,98. Poiché tale costo di costruzione è applicato anche alle pertinenze di edifici residenziali, si ritiene che lo stesso possa essere applicato anche ai fini della determinazione della somma da corrispondere al comune ai sensi dell'articolo 73, comma 1 bis.

Per la quantificazione della somma complessiva da corrispondere al comune, il valore del costo di costruzione per la categoria A1/2 – Edilizia residenziale, come aggiornato annualmente con la deliberazione di cui all'articolo 108 della L.P. n. 22 del 1991, dovrà essere applicato ad un volume standard teorico di parcheggio determinato, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni attuative dell'articolo 73, come segue:

- a) la superficie a parcheggio da prendere in considerazione per la determinazione del volume standard è pari alla superficie netta a ciò destinata, funzionalmente utilizzabile, aumentata del 30 % quale superficie convenzionale destinata a spazi di accesso e di manovra, con un minimo di **metri quadrati 12,50**; per ciascun posto macchina si considera una superficie standard netta pari a **metri quadrati 12,50**;
- b) il volume standard è determinato moltiplicando la superficie di cui alla precedente lettera a) per un'altezza standard pari a metri 2,40;
- c) il volume così come determinato ai sensi della lettera b) è moltiplicato per il costo di costruzione vigente al momento del rilascio della concessione edilizia o della presentazione della denuncia di inizio di attività titolo, secondo quanto previsto dalle deliberazioni attuative dell'articolo 108 della L.P. n. 22 del 1991.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la propria precedente deliberazione n. 1559 dd. 17.3.92 e s.m.i.;
- visti i pareri della CUP dd. 6.10.05 e del Consorzio dei Comuni trentini dd. 20.10.05;
- visti gli artt. 73 e 108 della L.P. 5.9.91, n. 22 e s.m.i.;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

delibera

- 1) di determinare l'ampiezza degli spazi di parcheggio da riservare nelle nuove costruzioni o nelle aree di pertinenza, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, conseguentemente, i predetti atti costituiti da:
 - relazione integrativa;
 - testo normativo "Determinazione delle dotazioni minime di parcheggio" (integralmente sostitutivo del precedente);
 - tabella delle funzioni;
 - tabella di dotazione standard per parcheggi al servizio delle singole costruzioni;
 - Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti (zona A);

- Comuni con prevalente economia turistica o con alta concentrazione di posti di lavoro (zona B);
- Comuni ulteriori (zona C);

3) di approvare altresì i criteri e le modalità riportati in premessa per la determinazione dell'importo da corrispondere ai comuni nei casi in cui l'esenzione dall'obbligo di rispettare le quantità minime di parcheggio è subordinata al pagamento di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 1 bis, e 108, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come modificata da ultimo con la legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige;

5) di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano a decorrere dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.